

# **Legge 11 agosto 1973, n. 533**

**(in Gazz. Uff., 13 settembre, n. 237)**

## **Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (1).**

(1) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggesi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

### **Preambolo**

(Omissis).

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

### **Articolo 1**

Art. 1.  
(Omissis) (1).

(1) Sostituisce il Titolo IV del codice di procedura civile.

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

### **Articolo 2**

*Abolizione dell'intervento in causa del pubblico ministero.*

(Omissis) (1).

(1) Abroga il n. 4 del comma 1 dell'art. 70 c.p.c.

vedi giurisprudenza correlata

### **Articolo 3**

Art. 3.  
(Omissis) (1).

(1) Aggiunge la Sezione III al Capo I del Titolo V del Libro III del codice di procedura civile.

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

### **Articolo 4**

*Clausola compromissoria.*

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce con due commi il comma 2 dell'art. 808 c.p.c.

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

## Articolo 5

### *Arbitrato irrituale.*

Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 43, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80. Abrogazione confermata dall'art. 72, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165.

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

## Articolo 6

### *Rinunzie e transazioni.*

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 2113 c.c.

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

## Articolo 7

### *Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali.*

In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato (1).

(1) Per la decorrenza del termine di cui al presente articolo, vedi art. 45, comma 17, l. 17 maggio 1999, n. 144.

vedi giurisprudenza correlata

## Articolo 8

### *Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale.*

Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi.

vedi giurisprudenza correlata

## Articolo 9

Art. 9.  
(Omissis) (1).

(1) Sostituisce il Capo V del Titolo III delle disp. att. del codice di procedura civile.  
DISPOSIZIONI SULLA GRATUITÀ DEL GIUDIZIO E SUL PATROCINIO STATALE

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

## Articolo 10

*Gratuità del giudizio.*

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'articolo unico, l. 2 aprile 1958, n. 319.

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

## Articolo 11

*Patrocinio a spese dello Stato.*

[Per le controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile e per quelle concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate.

Ai fini del precedente comma sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari.

Lo stato di non abbenza è desunto da una dichiarazione sottoscritta dalla parte istante con firma autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante è analfabeta la dichiarazione è sostituita dal processo verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione:

- 1) del reddito di lavoro;
- 2) delle risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento;
- 3) dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprietà o altro diritto reale;
- 4) dei beni mobili registrati.

La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza dal beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato.

Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige il processo verbale, ai sensi del terzo comma, ammonisce il dichiarante sulle responsabilità penali e sulle conseguenze civili cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbenza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può su ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere al giudice che emanò il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la revoca del provvedimento medesimo.

Ai fini di cui al comma precedente le cancellerie degli uffici giudiziari comunicano mensilmente all'intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato dalle dichiarazioni sulla non abbenza]

(1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 23, l. 29 marzo 2001, n. 134, a decorrere dal 1° luglio 2002.

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

## Articolo 12

### *Stato di non abbenza di persona coniugata o di minore.*

[Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbenza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi.

Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore, è richiesta anche la prova dello stato di non abbenza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 23, l. 29 marzo 2001, n. 134, a decorrere dal 1° luglio 2002.

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

## Articolo 13

### *Ammissione al patrocinio a spese dello Stato.*

[La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 11, deve essere presentata, in carta semplice, contestualmente agli atti di cui agli articoli 414 e 416 del codice di procedura civile.

Il giudice dispone sull'ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi non oltre la udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda, o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'ordine.

Qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione; qualora resti invece totalmente soccombente e proponga impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dal giudice competente per l'impugnazione] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 23, l. 29 marzo 2001, n. 134, a decorrere dal 1° luglio 2002.

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

## Articolo 14

### *Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.*

[L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari della parte contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese con sentenza passata in giudicato.

Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonché le spese e indennità necessarie per la audizione di testimoni; ed annotati a debito i diritti, le competenze, gli onorari anche per vacanze ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 23, l. 29 marzo 2001, n. 134, a decorrere dal 1° luglio 2002.

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

## **Articolo 15**

*Vigenza delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato.*

[Le disposizioni degli articoli precedenti relative al patrocinio a spese dello Stato si applicano sino alla entrata in vigore delle norme di legge che assicureranno ai non abbienti, per le controversie avanti a ogni giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 23, l. 29 marzo 2001, n. 134, a decorrere dal 1° luglio 2002.

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

## **Articolo 16**

*Onere finanziario per la gratuità del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato.*

[I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

L'onere a carico dello Stato derivante dagli articoli predetti dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1973 è previsto in lire 1.000 milioni] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 23, l. 29 marzo 2001, n. 134, a decorrere dal 1° luglio 2002.

DISPOSIZIONI SUL REGIME TRANSITORIO E SULLE STRUTTURE GIUDIZIARIE

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

## **Articolo 17**

*Costituzione delle preture in sezioni.*

(Omissis) (1).

(1) Modifica l'art. 35, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

vedi giurisprudenza correlata

## **Articolo 18**

*Costituzione dei tribunali in sezioni.*

(Omissis) (1).

(1) Modifica l'art. 46, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

vedi giurisprudenza correlata

## **Articolo 19**

*Sezione lavoro della Corte di cassazione.*

Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro e di quelle in materia di previdenza e di assistenza. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.

vedi giurisprudenza correlata  
vedi dottrina

## Articolo 20

### *Disciplina transitoria dei giudizi pendenti.*

Le norme previste dalla presente legge sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore.

I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente vigenti.

Per le cause pendenti in primo grado avanti il tribunale, ove non siano pervenute alla fase decisoria, il giudice istruttore decide in funzione di giudice unico.

L'appello è proposto avanti la corte d'appello.

vedi giurisprudenza correlata

## Articolo 21

### *Assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari.*

Entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro per la grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.

Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Nella copertura dei posti di organico presso le preture dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Il Ministro della giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le università degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.

Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnazione i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovrà, altresì, essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

vedi dottrina

## Articolo 22

*Costituzione delle sezioni per le controversie di lavoro fino alla definizione delle cause pendenti.*

Fino a che non siano state decise tutte le controversie pendenti in primo grado innanzi alle preture e ai tribunali ed instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei dirigenti degli uffici, provvede alle variazioni di organico della sezioni entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Il capo dell'ufficio designerà i magistrati delle sezioni per le controversie di lavoro che dovranno provvedere esclusivamente alla definizione delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Agli altri magistrati della stessa sezione, sul cui ruolo non dovranno gravare cause pendenti a quella data, saranno assegnate le controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge.

vedi giurisprudenza correlata

### **Articolo 23**

#### *Prove di concorso per l'ammissione in magistratura.*

Nelle prove orali del concorso per la nomina ad uditore giudiziario previsto dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inclusi il diritto del lavoro e la legislazione sociale.

### **Articolo 24**

#### *Adeguamento delle attrezzature. Onere finanziario.*

Per provvedere alle maggiori spese di ufficio dei tribunali e delle preture e all'adeguamento delle attrezzature delle preture in dipendenza della presente legge, gli stanziamenti dei capitoli 1114 e 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 1973 sono aumentati rispettivamente della somma di lire 300 milioni e della somma di lire 1450 milioni.

### **Articolo 25**

#### *Aumento dell'organico della magistratura. Onere finanziario.*

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di trecento unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 1.373.040.000.

Pertanto la tabella allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

### **Articolo 26**

#### *Aumento degli organici dei cancellieri e dei coadiutori giudiziari. Onere finanziario.*

Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale della carriera delle cancellerie e dei coadiutori giudiziari sono aumentati rispettivamente di 200 e 250 unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 819.720.000.

Alle cancellerie addette alle sezioni per le controversie di lavoro devono destinarsi stabilmente cancellieri e coadiutori giudiziari in numero almeno pari alla metà dei magistrati di fatto applicati alle sezioni medesime per le preture, e ad un terzo per i tribunali.

I concorsi sono indetti dal Ministero della giustizia su base distrettuale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 33 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (1).

I bandi di concorso debbono indirsi entro il termine di entrata in vigore della legge meta di pubblicazione della presente legge ed i concorsi debbono essere espletati entro il termine di entrata in vigore della legge medesima.

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di mettere a concorso oltre i posti già disponibili alla data del bando anche quelli che si renderanno vacanti nel semestre successivo.

Le nomine ai posti messi a concorso in eccedenza a quelli disponibili alla data del decreto sono conferite al verificarsi delle singole vacanze.

Ai coadiutori giudiziari, oltre a quelli di ordine, possono essere affidati compiti di assistenza del giudice in udienza.

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, d.l. 21 settembre 1973, n. 566, conv. in l. 8 novembre 1973, n. 685.

### **Articolo 27**

#### *Assunzione di dattilografi e stenodattilografi non di ruolo.*

I presidenti delle corti di appello, in attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo precedente, per sopperire alle esigenze degli uffici di cancelleria addetti alle sezioni per le controversie di lavoro, possono autorizzare i presidenti dei tribunali e i dirigenti delle preture, a richiesta degli stessi, ad assumere dattilografi e stenodattilografi non di ruolo da destinare esclusivamente agli anzidetti uffici di cancelleria.

vedi giurisprudenza correlata

### **Articolo 28**

#### *Effetti del collocamento a riposo sui ruoli organici.*

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e al penultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai magistrati ed al personale dipendente dal Ministero della giustizia.

vedi giurisprudenza correlata

### **Articolo 29**

#### *Copertura finanziaria.*

All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1973 in complessive lire 4.942.760 mila, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

vedi giurisprudenza correlata

### **Articolo 30**

#### *Entrata in vigore.*

Salvo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 26, la presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale .

### **Allegato 1**

Allegato unico.  
TABELLA  
(Omissis) (1).

(1) Sostituisce la tabella allegata alla l. 17 marzo 1969, n. 84, di sostituzione della tabella A allegata alla l. 4 gennaio 1963, n. 1.